



Decisione n. 1058 dell'8 novembre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese – Membro supplente

Prof. Avv. De Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2074, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 17 giugno 2010, n. 800 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore di € 30.600,00, in merito al che contesta l'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di investitrice, tenendo ad evidenziare di essere una docente di lingua inglese e allenatrice di basket, senza alcuna competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari. A questo proposito, la ricorrente contesta anche il contenuto della scheda MiFID sottoscritta in occasione dell'operazione contestata, per essere stata essa precompilata dall'intermediario e non essere rappresentativa del proprio reale profilo. Oltre ciò, la ricorrente addebita a controparte la violazione degli obblighi

di informazione, rilevando che l'intermediario non l'avrebbe correttamente informata sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto, e precisando che l'intermediario le aveva rappresentato tali azioni come un investimento sicuro e di pronta liquidabilità. Considerato che l'allora Capogruppo dell'intermediario è stata, poi, posta in liquidazione coatta amministrativa e che pertanto il valore di tali azioni si è oramai azzerato, la ricorrente chiede conclusivamente il risarcimento del danno subito in misura pari all'intero capitale investito, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer* e cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo, nel frattempo come detto sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo avere confermato che la ricorrente risulta aver effettivamente acquistato n. 800 azioni della Vecchia Capogruppo per un controvalore di € 30.600,00, l'intermediario resiste al ricorso, eccepandone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva, a questo proposito rilevando sostanzialmente che l'eventuale credito risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Nel merito, il resistente tiene anche ad evidenziare, ad ogni buon conto, che la ricorrente si è visti corrisposti, in tutto, € 804,00 a titolo di

dividendi sulle azioni detenute. Ciò segnalato, il resistente chiede che il ricorso sia comunque dichiarato inammissibile.

## **DIRITTO**

*I.* In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso

Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato che la ricorrente abbia acquistato in data 17 giugno 2010 n. 800 azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore di € 30.600,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che sono da ritenersi fondate entrambe le contestazioni della ricorrente, relative rispettivamente all'inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo e alla mancata corretta informazione da parte dell'intermediario sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della propria Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità all'epoca. Infatti, a fronte di queste specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere raccomandato alla ricorrente un'operazione adeguata al suo profilo e di averla informata correttamente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte,

anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità. Più in particolare, per quanto riguarda l'inadeguatezza dell'operazione, rileva il Collegio che l'affermazione della ricorrente, secondo la quale la scheda MiFID non rappresenterebbe in modo fedele il proprio reale profilo, oltre a non essere stata contestata dal resistente, risulta avvalorata da alcune riscontrate incongruenze, ad es., per quanto attiene al grado di esperienza e conoscenza in materia di investimenti finanziari, ivi definita alta, nonostante essa nello stesso tempo dichiarò di non conoscere affatto un servizio base quale quello di gestione patrimoniale, pur avendone in precedenza asseritamente usufruito. Inoltre, dalla stessa scheda risulta che la ricorrente avesse al tempo un reddito annuo non superiore a € 30.000,00 e un patrimonio complessivo (comprensivo anche di eventuali beni immobili) di € 100.000,00, nonostante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente avesse depositato pochi giorni prima della sottoscrizione della scheda MiFID un assegno trasferibile di € 103.000,00 sul conto corrente detenuto presso il resistente e che, su proposta di quest'ultimo, parte di tale provvista sia stata di lì a poco destinata all'acquisto delle azioni della Vecchia Capogruppo del resistente. Se ne può dedurre che tale somma di denaro costituisca l'intero patrimonio della ricorrente e allora non si comprende come l'intermediario abbia potuto ritenere adeguato l'investimento di una percentuale così cospicua dell'intero patrimonio mobiliare della cliente in azioni illiquide, per di più emesse dalla propria Capogruppo al tempo.

3. Dovendosi dunque ritenere che, nel caso di specie, il resistente abbia raccomandata alla ricorrente il compimento di un'operazione non adeguata rispetto al suo profilo, per di più senza averla correttamente informata delle caratteristiche e dei rischi insiti nelle azioni proposte, si può ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l'esecuzione dell'investimento in esame. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari alla somma investita nell'acquisto delle azioni (€ 30.600,00) stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. La somma così

determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 3.182,40, da cui detrarre quanto ricevuto a titolo di dividendi (€ 804,00) e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 32.978,40, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi